

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../32580/2008

OGGETTO: COMUNE DI BRICHERASIO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Bricherasio, con deliberazione del C.C. n. 5 del 18/03/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 15/04/2008 (*prat. n. 60/2008*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 18/03/2008 di adozione:

- adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano a Norme e Legislazioni sovraordinate;
- correzione di errori materiali;
- modifiche di tracciati stradali;
- regolamentazione dell'altezza dei fabbricati residenziali e produttivi;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- 1) l'ampliamento del "*Deposito inerti*" con modifica della scheda d'area art. 21/19 per consentire la realizzazione di fabbricati fino a 6 metri di altezza con possibilità d'incremento a 8 metri per fabbricati dotati di carroponte;
- 2) riduzione dall'ambito residenziale in frazione San Michele contraddistinto con l'acronimo *Rbm10*;
- 3) eliminazione di un tratto di viabilità a fondo cieco previsto erroneamente nell'ambito residenziale contraddistinto con l'acronimo *Rbm3*;
- 4) per favorire il decollo delle zone "*Terziario di nuovo impianto*" *Tn* è stata proposta la modifica della scheda d'area per consentire all'Amministrazione comunale di individuare dei comparti edificatori ai sensi dell'art. 46 della L.R. 56/77 e s.m.i., l'eliminazione del sottopasso ferroviario ed inoltre l'area edificata è stata annessa all'adiacente zona urbanistica *Rbm4* a compensazione dell'intervento n. 2 sopraccitato;

- 5) riorganizzazione dell'ambito produttivo Pc di 91.000 mq mediante il riconoscimento di nuove destinazioni urbanistiche quali: l'area Pb 5 "*Produttivo Esistente*" e Pc1, Pc2, Pc3 e Pc4 "*Produttivo di Completamento*"; inoltre viene proposta una lieve riduzione delle zonizzazioni produttive Pc e Pb3 localizzate verso est al confine con la zona agricola;
- 6) riduzione da 11.00 a 8.00 metri dell'altezza massima consentita negli ambiti RTc "*Residenziale e Terziaria di Completamento*";
- 7) sono stati precisamente ed univocamente individuati gli insediamenti aventi caratteristiche storico-artistici e/o ambientali assoggettati ai disposti dell'art. 24, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 8) con la modifica dell'art. 17 "*Recinzioni*" delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) si sono specificati gli ambiti urbanistici di applicazione della Norma (residenziale e produttivo);
- 9) per le "*Zone Produttive Esistenti*" Pb, per le "*Zone Produttive di Completamento*" Pc e per le "*Zone Produttive di Nuovo Impianto*" Pn si propone la modifica delle relative schede d'area 21/16 – 21/17 – 21/18 per introdurre l'altezza massima consentita, precedentemente non indicata;
- 10) adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione al Regolamento Edilizio adottato;
- 11) con la modifica all'art. 21/24 delle N.T.A. viene precisato che la dismissione delle aree per standard può essere, nei limiti del Piano, sostituita dall'assoggettamento ad uso pubblico;
- 12) con la modifica all'art. 21/2 "*Nuclei Agricoli AR*" delle N.T.A. viene consentita la realizzazione di autorimesse anche in deroga al rapporto copertura nei limiti dell'art. 15 delle N.T.A.;
- 13) riconoscimento cartografico di un nucleo agricolo AR "*Insedimento Agricoli Originali*";

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Bricherasio con deliberazione C.C. n. 5 del 18/03/2008, le seguenti osservazioni:
 - a) l'intervento n. 6 propone per gli ambiti contraddistinti con l'acronimo RTc "*residenziale e terziaria di completamento*" la riduzione dell'altezza massima da 11,00 m a 8,00 m e l'eliminazione della dicitura "*potranno essere variate le altezze*

degli edifici di 1 piano abitabile in più o in meno del prescritto con conseguente variazione dell'altezza pari a 3 mt./piano fermo restando il volume complessivo ammesso"; tale proposta determina una conseguente riduzione della capacità insediativa del Piano e quindi una riduzione del numero degli abitanti insediabili.

A riguardo si rammenta che la verifica sulla variazioni degli standards urbanistici alla residenza ($\pm 0,5$ mq/ab), attuata ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., andrebbe riformulata considerando la riduzione degli abitanti previsti dal Piano attuata con la Variante in oggetto;

- b) in riferimento all'intervento n. 1 ampliamento "deposito inerti" si rammenta, a titolo di apporto collaborativo, di richiedere a seguito dell'adeguamento urbanistico le opportune autorizzazioni al Servizio provinciale Gestione Rifiuti e Bonifiche;
 - c) infine, viene segnalato quale incompletezza materiale la mancanza della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali che come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, deve essere espressamente riportata in deliberazione. Si suggerisce di riportare tale dichiarazione nella deliberazione di approvazione del progetto definito della Variante in oggetto;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Bricherasio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....